



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BERGAMO SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>GALIZZI</u> | <u>PAOLO MARIA</u> | <u>Presidente e Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>SAIA</u> | <u>GIUSEPPE</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>STEFANINI</u> | <u>NICOLA</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 419/2018
depositato il 22/05/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 191 2017 IMU 2012
contro:

difeso da:

AVV. MENDEZ RODOLFO JOSE'
VIALE ALBINI 9 24121 BERGAMO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

AVV. GALDINI ANGELO
COSTA MURATORI 28 24060 CENATE SOPRA BG

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 419/2018

UDIENZA DEL

06/09/2018 ore 09:00

N°

435/18


PRONUNCIATA IL:

6 SET. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24 SET. 2018

Il Segretario



IL SEGRETARIO
Maurizia Fanelli

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato il 5 marzo 2018, la _____, in persona del legale rappresentante, proponeva impugnazione contro avviso di accertamento notificato all'ente il 5 gennaio 2018 da parte del Comune di _____, relativo all'Imposta Municipale Unica -IMU, per il periodo d'imposta 2012.

Con l'atto impugnato, l'ente impositore, disattendendo l'esenzione prevista dall'art. 7 DLGS n-504/1992, riteneva che gli immobili posseduti dalla _____ fossero oggetto di imposizione IMU, in quanto utilizzati per attività didattiche, a fronte delle quali gli iscritti versavano alla scuola una retta mensile _____, e in quanto il piano superiore dell'immobile era destinato ad alloggi delle Religiose _____, dove le stesse risultavano residenti.

Con l'avviso di accertamento, il Comune di _____ contestava alla _____ l'infedele dichiarazione, e l'omesso versamento a titolo d'imposta dell'importo di € 3.567, e ne chiedeva il pagamento, oltre interessi per € 179,60, e sanzioni per € 1.783,50, per un importo totale di € 5.530.



esenti , in quanto non erano utilizzati per le istituzionali attività didattiche della scuola ; b) per l'anno d'imposta 2012, gli immobili utilizzati in modo promiscuo erano da assoggettare interamente all'imposta; c) i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali dell'attività istituzionale doveva~~va~~ risultare dall'atto costitutivo o dallo statuto dell'ente, che doveva essere adeguato entro il 31 dicembre 2012 ; nel caso lo statuto era stato adeguato il 20 gennaio 2015 (in realtà, il termine doveva ritenersi ordinatorio, in base alla prevalente giurisprudenza, come ammesso dallo stesso Comune) ; d) l'attività della non era svolta in modo gratuito, ma a fronte del versamento di una retta mensile.



L'ente ricorrente rilevava anzitutto che la derivava da un lascito immobiliare del dott. del 26 aprile 1910 .

L'istituzione, denominata

era stata eretta in Ente Morale nel 1925 , poi inserita dalla Regione Lombardia nel 1978 fra le IPAB , per le quali era riconosciuto lo svolgimento in modo propedeutico di attività inerente la sfera educativa-religiosa . ~~Il 28~~

inerente la sfera educativa-religiosa Il 28 febbraio 2001, l'ente aveva avuto il riconoscimento di scuola paritaria.

L'ente ricorrente richiamava in proposito l'art.2 dello Statuto , secondo cui la Fondazione non si prefigge scopi di lucro , ed accoglie senza discriminazione e disparità i bambini del comune e della parrocchia di , promuovendo l'accoglienza di quelli svantaggiati per ragioni psicofisiche , sociali, familiari ed etniche.

Aggiungeva l'ente ricorrente che il Comune di Casazza , non solo aveva sempre riconosciuto l'utilità pubblica dell'istituzione, ma ne aveva sostenuto economicamente l'attività, corrispondendo nel 2012 un contributo di ben € 96.000 .

L'ente ricorrente censurava infine l'avviso di accertamento per motivi formali: 1) illegittima mancata conclusione della fase pregiudiziale ed endoprocessuale; 2) violazione e falsa applicazione delle norme agevolative , in particolare dell'art.7 DLGS n.504/92, come modificato dall'art.2 D.L. 102/2013, convertito nella legge 124 del 2013; 3) gravi carenze motivazionali dell'avviso di accertamento .



Il ricorrente rilevava infine che nel corso del 2012, l'ente aveva richiesto per ciascun bambino la tariffa di € 140 mensili. Chiedeva che , previa sospensione cautelare della esecutività dell'avviso di accertamento , ²¹accertasse l'illegittimità dell'atto impugnato.

Si costituiva in giudizio l'ente impositore Comune di , formulando delle controdeduzioni espresse con astrattezza; anzitutto, in contestazione dei motivi formali mossi in via secondaria dall'ante ricorrente ; il Comune eccepiva quindi che l'ente ricorrente non avesse assolto l'onere della prova, in senso soggettivo ed oggettivo , di dimostrare che l'immobile in questione fosse adibito ad attività non commerciali esenti da IMU . Il Comune richiama alcune decisioni della Suprema Corte come precedenti, alcune delle quali (la n.12271 del 2017 e la n.14225 del n2015) appaiono *tamquam non essent* , perché non compaiono sull'archivio ufficiale del massimario della Cassazione, ed un'altra (la 12251 del 2017) , relativa all'onere della prova in generale,) è irrilevante ai fini del decidere.

All'esito dell'odierna udienza, ritiene la Commissione che il ricorso meriti di essere accolto.

La normativa di riferimento per la esenzione nell'anno di riferimento dall'imposizione in questione è quella di cui all'art.7 del DLGS n.504/92 , come modificato dal D.L.102/2013 , convertito nella legge n.124/2013. La norma in esame prevede che siano esenti da imposta gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.73 comma 1 lett.c del TUIR (gli enti pubblici e privati diversi dalle società e i trust non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale , esclusi i partiti politici, (immobili) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali.....

Didattiche , ecc.

Come stabilito dall'art.91 bis della legge n.1 del 2012, convertito nella legge n.27 dello stesso anno, in caso di uso promiscuo di un immobile, l'esenzione si applica alla frazione di unità immobiliare destinata ad attività non commerciali.

Nel caso di specie, il fatto che il primo piano dell'immobile intestato all'ente ricorrente fosse adibito da tempo immemorabile a residenza delle religiose che gestivano l'attività , non esclude l'esenzione dall'imposta, perché tale destinazione nulla ha che vedere con una finalità



commerciale dell'uso dell'immobile , neppure ipotizzata ; inoltre, secondo Cass.18 dicembre 2009 n.26657, l'attività di formazione del clero e dei religiosi, ed anche l'attività ricettiva , è esente da ICI.

La tesi fondamentale dell'ente impositore è che l'attività didattica costituente l'oggetto principale , se non esclusivo, della "

" fosse condotta con modalità commerciale, tenuto conto che ogni alunno iscritto doveva versare una retta mensile.

La giurisprudenza di merito che si è occupata dell'odierna questione relativa all'esenzione, ha dato una rilevanza particolare all'entità della retta che la famiglia dell'alunno deve corrispondere alla scuola , ai fini di verificare la natura commerciale o meno dell'attività svolta dall'istituzione.

Si è così adottato il criterio che, per poter ottenere e mantenere l'esenzione dall'imposta , il corrispettivo richiesto come retta dalla scuola deve essere tale da avvicinarsi al concetto di irrisorio , tale cioè da poter coprire soltanto e parzialmente i costi sostenuti per svolgere l'attività didattica.

Nel caso di specie, risulta da alcuni elementi documentali , ed è stato affermato e ribadito dall'ente ricorrente , senza alcuna smentita dal Comune di , che la retta mensile richiesta per ogni alunno era di € 140 , che è un importo veramente irrisorio. E' stato anche affermato dal ricorrente, non contestato dal Comune, e comprovato da alcuni documenti prodotti di provenienza dell'ente impositore che , per consentire alla Scuola di far fronte alle spese necessarie per la didattica istituzionale, il Comune di aveva versato nel 2012 alla scuola l'importo di € 96.000.

Risulta anche dai documenti prodotti che l'istituzione ricorrente aveva adottato , seppure nel 2015, un nuovo statuto, che dava risalto all'obbligo di paritarietà della scuola ricorrente, così da essere pienamente conforme ai requisiti richiesti dal Ministro delle Finanze col regolamento introdotto con il decreto n.200 del 2012, ai fini del riconoscimento della natura non commerciale dell'attività didattica svolta dalle istituzioni paritarie didattiche.

In conclusione, ritiene la Commissione che ricorso debba essere accolto, con la declaratoria di illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato .



In ordine alle spese, data la complessità della fattispecie concreta , e le gravi incertezze interpretative, determinate da una normativa non certo chiara e lineare, sussistono giusti motivi per una compensazione totale.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso proposto dalla _____ , in persona del legale rappresentante, nei confronti del Comune di _____ , dichiarando l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato ;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Bergamo il 6 settembre 2018.

Il presidente estensore.

